

# **CITTA' DI ARONA**

Provincia di Novara

---

Codice Fiscale 81000470039

Partita Iva 00143240034

**UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA ED ANNONA**

## **REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

### **Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 28/10/2005**

**Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 30/06/2009**

**Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.103 del 30/11/2012**

**Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.50 del 03/10/2016**

## Capo I - NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree mercatali cittadine nonché sulle altre aree destinate alle varie forme di commercio su area pubblica.

### Art. 2 – Definizioni (modificato da delibera di C.C. n.103 del 30/11/2012 e D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a. Per **commercio su aree mercatali**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no;
- b. Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o no, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione d'alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- c. Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, eventualmente anche in forma ridotta.
- d. Per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee);
- e. Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione;
- f. Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli
- g. Per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;
- h. Per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
- i. Per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia. Nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
- j. Per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
- k. Per **commerciante**, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
- l. Per **operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
- m. Per **produttori agricoli**, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende iscritte nel registro imprese;

- n. Per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o. Per **spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p. Per **delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare in sua vece;
- q. Per **autorizzazione di tipologia A** si intende l'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 12 anni;
- r. Per **autorizzazione di tipologia B** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

### Art. 3 - Richiami normativi (modificato con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

- D.lgs. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59
- L.R. 12-11-1999 n.28 "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.lgs. 31/03/1998 n.114" (*d'ora in poi Legge Regionale*)
- D.C.R. n. 626-3799 del 01-03-2000 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28 del D.lgs 31/03/1998 n.114" (*d'ora in poi Indirizzi regionali*)
- D.G.R. n. 32-2642 del 02-04-2001 " L.R. 12/11/1999 n.28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", (*d'ora in poi Criteri Regionali*) successivamente modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni:
  - 1 - D.G.R. n.47-2981 del 14-05-2001
  - 2 - D.G.R. n.50-3471 del 09-07-2001
  - 3 - D.G.R. n.85-4869 del 17-12-2001
- D.G.R. n.86-4861 del 17-12-2001 "Indicazioni attuative della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001"
- D.Lgs. 228/2001 relativi alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 " Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"
- D.G.R. n. 25-12456 del 10.05.04
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 relativo al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
- Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali del 5 luglio 2012
- Documento unitario per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.lgs.59/2010, in materia di aree pubbliche" del 24 gennaio 2013, prot. n.13/009/CR11/C11, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
- D.P.G.R. 9 novembre 2015 n. 6/R
- D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010

## **Capo II - ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI ARONESI E DEI GRUPPI DI POSTEGGI**

### **Art. 4 - Individuazione dei mercati aronesi – istituzione**

Il Comune di Arona si identifica ai sensi dell'art. 7 degli Indirizzi Regionali, come un comune appartenente alla rete primaria.

I mercati sono istituiti o reistituiti, sulla base della normativa vigente, con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, previo atto di programmazione del Consiglio Comunale e previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori a livello provinciale e comunale, nonché con i rappresentanti dei mercati già esistenti sul territorio comunale.

Nelle suddette deliberazioni di Giunta Comunale dovranno essere indicati tutti i tratti distintivi del mercato ossia: ubicazione, estensione, periodicità, suddivisione in settori merceologici, eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e la loro dimensione.

Alle suddette deliberazioni è allegata cartografia idonea a definire le caratteristiche sopra esposte.

### **Art. 5 - Ubicazione e giorni di mercato**

Gli atti derivanti dall'applicazione del punto precedente definiscono l'ubicazione e le giornate di svolgimento dei mercati sul territorio aronese.

Nel caso in cui lo svolgimento dei mercati o di altra forma di commercio su area pubblica venga a coincidere con festività riconosciute a tutti gli effetti di legge, previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica ed in sede fissa nonché dei rappresentanti di mercato, verrà deciso annualmente dalla Giunta Comunale se consentirne comunque lo svolgimento o prevederne l'anticipazione o la posticipazione ove a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse.

### **Art. 6 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato ed aree di riserva**

L'attività di vendita che si svolge sulle aree di cui all'articolo precedente potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione di ordinanza sindacale motivata ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il comma precedente il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

In caso di ristrutturazione o spostamento temporaneo del mercato o nel caso di trasferimento definitivo o riorganizzazione del mercato, verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo i seguenti criteri:

a) La riassegnazione deve tenere conto:

1) delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria documentabile e/o autocertificabile .

- 1.1 Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
- 1.2 A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
- 2) delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.
  - 3) delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.
  - 4) L'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Nel caso sorga la necessità di effettuare lavori di adeguamento delle aree, oppure per altri motivi l'area mercatale non sia disponibile per lo svolgimento regolare del mercato, si provvederà al trasferimento temporaneo dello stesso su area atta a garantirne il regolare svolgimento. Tale area, individuata con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, dovrà avere un numero di posteggi adeguato a contenere tutti gli operatori con posto fisso.

#### **Art. 7 - Orari dei mercati**

Gli orari di svolgimento dei singoli mercati vengono stabiliti con apposita ordinanza sindacale, su proposta della Giunta Comunale.

L'ordinanza dovrà contenere:

- gli orari di inizio e fine delle operazioni di vendita
- le fasce orarie di occupazione dei posteggi
- gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta
- le eventuali differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l'ora solare e l'ora legale
- gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione, alla occupazione e all'abbandono.

Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Potranno inoltre essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

#### **Art. 8 - Dimensioni dei posteggi**

Le dimensioni dei posteggi sono quelle rilevabili dalle planimetrie allegate alle delibere di Giunta Comunale relative alla istituzione, reistituzione o riorganizzazione dei mercati.

#### **Art. 9 - Mercati aventi cadenza ultramensile**

I mercati a cadenza ultramensile sono istituiti con delibera di Consiglio Comunale.

L'istituzione può avvenire contestualmente all'atto di programmazione.

In essa devono essere esplicitati: ubicazione, estensione, periodicità, data di svolgimento, suddivisione in settori merceologici, eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi, la loro dimensione e l'orario di svolgimento. Inoltre nello stesso atto potranno essere individuati settori a cui possono accedere i titolari di autorizzazioni temporanee e gli espositori.

Alla deliberazione dovrà essere allegata la cartografia idonea a definire le caratteristiche sopra esposte.

## **Art. 10 - Mercati straordinari**

Non potranno essere autorizzati mercati a carattere straordinario così come definiti all'art. 2 punto c) del presente Regolamento.

## **Art. 11 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche**

Ai sensi della normativa regionale, il Comune determina, con apposito atto, l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare eventualmente allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Le zone di sosta prolungata sono zone anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b del D.Lgs. 114/98 (itineranti) e limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi.

Le zone di sosta prolungata sono occupate giornalmente dai soggetti previsti, sulla base dei criteri da fissarsi nell'atto di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 11 bis – Posteggi con chioschi** (aggiunto con D.C.C. n. 86 del 30/06/2009, modificato con D.C.C. n.103 del 30/11/2012 e con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

Il posteggio con chiosco costituisce una particolare tipologia di posteggio singolo o isolato dato in concessione per la vendita di merci al dettaglio del settore alimentare e non, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

Il posteggio con chiosco è istituito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, previo atto di programmazione del Consiglio Comunale e previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori a livello provinciale.

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica svolta in chioschi fissi è soggetto ad apposita autorizzazione di tipologia A che potrà avere carattere stagionale o permanente.

Per la realizzazione di un chiosco è necessario il rilascio del titolo edilizio. L'ufficio tecnico comunale provvederà a definire le caratteristiche dimensionali e tecniche di tali strutture.

L'installazione di chiosco su area pubblica comporta per il titolare della relativa concessione l'obbligo di mantenere le strutture pulite, efficienti ed esteticamente ordinate e decorose. E' comunque prescritta l'osservanza di tutte le norme di legge.

L'orario di apertura e chiusura è lasciato alla libera determinazione dell'esercente.

## **Art. 12 - Esercizio del commercio in forma itinerante**

E' commercio in forma itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'art. 28, c.4, del Decreto Legislativo 114/98.

Il commercio in forma itinerante può essere esercitato nelle aree non interdette da apposita delibera di Consiglio Comunale .

E' vietata ogni forma di vendita su aree pubbliche a distanza inferiore a 500 metri dalle aree mercatali nei giorni di mercato.

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono rispettare quanto stabilito dall'ordinanza sindacale in tema di orari di vendita; sono tenuti inoltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia nonché dalla apposita delibera di Consiglio Comunale di cui al precedente comma 2.

E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, o per altri motivi di pubblico interesse.

Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante dovranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

Durante l'attività di vendita in forma itinerante dovrà sempre essere rispettato il vigente Codice della Strada.

## **Capo III - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

**Art. 13 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni** (modificato con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica nelle sue varie forme sono rilasciate secondo la normativa nazionale e regionale vigente, in particolare secondo la procedura definita dall'Intesa del 5 luglio 2012 che ha stabilito i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi del mercato interno.

**Art. 14 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni tipologia A e agricoltori - Norme generali**

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia A si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di inizio procedimento.

La decorrenza dei termini previsti dal presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica, nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

I termini possono essere interrotti una sola volta con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente.

Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuale richiesta di nuovi elementi integrativi successiva alla prima, non interrompe i termini di cui al precedente comma 1.

Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni, pena l'archiviazione della pratica.

Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la stessa deve ritenersi accolta.

#### **Art. 15 - Autorizzazione tipologia A e agricoltori – norme specifiche** (sostituito con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
  - indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
  - autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
  - autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti, qualora previsto dalla normativa regionale quale requisito di partecipazione al bando;
  - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).



3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:

- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
  - la mancata sottoscrizione della domanda;
  - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
  - nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
  - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
  - la mancanza del documento di identità e del permesso di soggiorno
  - l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
  - la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali eventualmente stabilite nel bando

Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

### **15a) Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati**

In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti sui mercati si applicano i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, suddivisa in:

1) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa;

1.1) a chi ha un'anzianità di iscrizione fino a cinque anni vengono attribuiti quaranta punti;

1.2) a chi ha un'anzianità di iscrizione superiore a cinque anni e fino a dieci anni vengono attribuiti cinquanta punti;

1.3) a chi ha un'anzianità di iscrizione di oltre dieci anni vengono attribuiti sessanta punti;

2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, attribuisce al titolare della concessione scaduta al momento del bando, che partecipa alla selezione, un punteggio pari a quaranta punti.

Nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 1, da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999.

Il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC), attribuisce il punteggio di tre punti. A parità di punteggio totale il posteggio è attribuito al titolare, al momento del bando, della concessione scaduta.

Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione è pari a centodieci punti.

Il soggetto che beneficia del punteggio di 40 punti è il soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione e di conseguenza il titolare anche della concessione in scadenza.

Pertanto VANTA i 40 punti:

- 1) il titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;
- 2) il titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi:
  - a) la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando;
  - b) il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l'azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio (7 maggio o 4 luglio 2017);
- 3) l'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.

Il provvedimento relativo alla graduatoria è pubblicato all'albo pretorio.

L'anzianità di impresa è "riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo".

A tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.

### **15b) Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere**

1. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti nelle fiere, si applicano i criteri di cui al precedente punto 15a)

Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pari a dodici anni sia nel caso in cui, non essendo utilizzato il regime della concessione pluriennale, ma il regime delle graduatorie redatte annualmente, la concessione sia assegnata a scadenza prestabilita. In quest'ultimo caso la priorità è fatta valere ogni anno per dodici anni.

### **15c) Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione**

In caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in mercati o nelle fiere di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta per il quale è attribuito un punteggio pari a cinque punti a coloro che soddisfano almeno due delle seguenti condizioni:

1) vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione;

2) offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, attraverso la promozione di tali prodotti;

3) partecipazione alla formazione continua in riferimento ai percorsi formativi di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 28/1999 o ad analoghi percorsi formativi previsti dalle normative delle altre regioni in materia di commercio;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, per il quale è attribuito un punteggio pari a tre punti a coloro che si impegnano a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari particolari e congiuntamente o alternativamente supplementari;

c) criterio correlato all'adesione a progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, per il quale è attribuito un punteggio pari a due punti a coloro che garantiscono una compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto e congiuntamente o alternativamente utilizzano automezzi a basso impatto ambientale;

L'operatore si impegna ad esercitare l'attività secondo le modalità indicate ai fini delle priorità di assegnazione dei posteggi, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune.

A parità di punteggio si applica il criterio utilizzato per il rilascio di concessioni nei mercati già esistenti.

### **15d) Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti)**

In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui al punto 15a).

L'anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita, ai fini del presente articolo, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati ne dichiarano la sussistenza nel contesto della domanda.

I criteri indicati ai precedenti punti 15a) , 15b), 15 c) e 15d) si applicano anche ai posteggi singoli, ai gruppi di posteggi e ai chioschi di somministrazione di alimenti e bevande, chioschi edicole e alle attività artigianali su area pubblica caratterizzate da produzione e vendita contestuali.

## **Assegnazioni dei posteggi agli agricoltori**

### **15e) Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati**

In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti sui mercati, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) punti venticinque sono attribuiti all'azienda iscritta nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo, in corso di validità, rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento. L'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U. della Regione Piemonte e l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nell'area tematica Agricoltura;

b) punti venti sono attribuiti all'azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento;

c) all'azienda iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A) competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio, in un comune limitrofo, in un altro comune della stessa provincia, in un comune di altre province della Regione Piemonte sono attribuiti, rispettivamente, i seguenti punteggi:

1) punti dieci all'azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio;

2) punti sei all'azienda avente sede in un comune limitrofo al comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;

3) punti quattro all'azienda avente sede in un altro comune della stessa provincia di appartenenza del comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;

4) punti due all'azienda avente sede in un comune di altre province della Regione; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;

d) punti cinque sono attribuiti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

e) in sede di prima applicazione punti quaranta sono attribuiti al titolare della concessione scaduta al momento del bando, che partecipa alla selezione, in relazione all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione stessa;

f) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d) e), da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999;

g) il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC attribuisce il punteggio di tre punti.

2. A parità di punteggio totale costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della più giovane età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

3. Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione, è pari a centodieci punti.

4. Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui alla lettera c). si considerano:

a) sede aziendale: l'ubicazione in un determinato comune della maggior parte del fondo agricolo (superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del decreto

legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

b) comuni di montagna i comuni compresi nell'elenco allegato al Programma di sviluppo rurale del Piemonte vigente.

### **15f) Criteri di selezione per il rilascio a scadenza delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere**

In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione a scadenza dei posteggi già esistenti nelle fiere, si applicano i criteri previsti nel precedente punto 15e)

Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pari a dodici anni sia nel caso in cui, non essendo utilizzato il regime della concessione pluriennale, ma il regime delle graduatorie redatte annualmente, la concessione sia assegnata a cadenza prestabilita. In quest'ultimo caso la priorità è fatta valere ogni anno per dodici anni.

### **15g) Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione**

In caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in mercati o nelle fiere di nuova istituzione, si applicano i criteri di cui al precedente punto 15e) con esclusione del criterio di cui alla lettera e) .

#### **15 h) Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti**

In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui al punto 15e) .

L'anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione è costituita, ai fini del presente punto, dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato".

In caso di posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio

#### **15 g) Criteri transitori**

Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'8 maggio 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso.

2. Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata, 5 luglio 2012, e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e pertanto fino al 4 luglio 2017 compreso.

3. Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

4. Fino al 7 maggio 2017, nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.

5. Le concessioni in posteggi resisi vacanti prima della scadenza naturale o di nuova istituzione nei mercati o nelle fiere esistenti o nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, per i quali, in attesa del primo bando di assegnazione dodecennale e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, il comune abbia proceduto con il sistema delle assegnazioni occasionali "in spunta", sono rilasciate, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta riferite alla singola autorizzazione utilizzata.

b) a parità di condizioni, maggiore anzianità di esercizio dell'impresa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1.

c) a parità di condizioni, possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC;

d) a parità di condizioni, con riferimento alle concessioni in centri storici o in aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, impegno del soggetto candidato, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a

rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definite dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999.

6. Con riferimento ai posteggi riservati agli agricoltori le concessioni in posteggi resisi vacanti prima della scadenza naturale o di nuova istituzione nei mercati o nelle fiere esistenti o nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, per i quali, in attesa del primo bando di assegnazione dodicennale e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni abbiano proceduto con il sistema delle assegnazioni occasionali "in spunta", sono rilasciate, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta;

b) a parità di condizioni azienda iscritta nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura

biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento;

l'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nell'area tematica Agricoltura;

c) a parità di condizioni azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento;

d) a parità di condizioni nell'ordine azienda iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio richiesto o in un comune limitrofo o in un altro comune della stessa provincia o in un comune di altre province della Regione Piemonte;

e) a parità di condizioni, costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della più giovane età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali;

f) a parità di condizioni, possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del DURC o del CRC;

g) a parità di condizioni, con riferimento alle concessioni in centri storici o in aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, impegno del soggetto candidato, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto dei principi della programmazione regionale di comparto adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 28/1999.

L'autorizzazione di tipologia A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata nonché l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

Lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:

- a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
- b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.

**Art. 16 - Autorizzazione tipologia B** (modificato con D.C.C. n.103 del 30/11/2012 e con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante- tipologia B - è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

L'autorizzazione di tipologia B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16/01/2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art .28, comma 4, del D.lgs n.114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione all'assegnazione giornaliera(spunta) in ambito nazionale.

La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali, di regolarità contributiva, nonché la normativa in materia di permesso di soggiorno (nel caso di operatore extra-comunitario).

**Art. 17 - Assegnazione dei posteggi tramite bando** (sostituito con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

Il bando per le assegnazioni di cui agli articoli 14 e 15 è emanato previo accertamento della disponibilità dei posteggi e contengono:.

- a) l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza, qualora il Comune abbia provveduto a stabilire limitazioni di ordine merceologico;
- b) il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il quale l'istanza deve essere spedita;
- c) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
- d) la durata della concessione
- e) i requisiti di partecipazione
- f) le modalità di presentazione della domanda e il contenuto della stessa
- g) le cause di esclusione

Il bando comunale è pubblicato sul BUR on line, sul sito Internet del Comune e affisso all'albo pretorio.

È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'art. 15 del regolamento.



**Art. 18 - Modalità di presentazione domanda di partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile** (modificato da D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

Trovano applicazione i criteri di selezione stabiliti al precedente articolo 15.

Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle fiere hanno durata di dodici anni.

Qualora il comune, per esigenze organizzative, non preveda la concessione dodecennale per il commercio su area pubblica in occasione di fiere, lo stesso garantirà al concessionario l'assegnazione del posteggio nella manifestazione per dodici anni.

**art. 19 - Autorizzazioni stagionali e temporanee** (modificato da D.C.C. n.103 del 30/11/2012; rinumerato con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno.

Il computo delle assenze ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.

Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune, ai sensi dell'art.11 c.4 della Legge Regionale, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità procedurali da definirsi in sede locale che tengano conto :

1. della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della Legge Regionale secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;
2. del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;
3. della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;
4. del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza .

Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire criteri e modalità procedurali per il loro rilascio .

Il rilascio dell'autorizzazione temporanea non esime l'interessato dal rispetto delle norme fiscali, quali esse siano.

Non rientra nella normativa relativa all'attività di vendita, per definizione, l'attività di esposizione e di scambio.

Non rientrano nella normativa relativa all'attività di vendita coloro che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico

La domanda per ottenere un'autorizzazione temporanea deve essere presentata da coloro che ne hanno titolo almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

## **Art. 20 – VARA**

La Regione Piemonte ha introdotto l'obbligo, per tutti coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica da più di un anno alla data del 28 febbraio, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente, pena la revoca dell'autorizzazione o, comunque, in caso di esercizio ad altro titolo, l'impossibilità di esercitare l'attività di vendita su area pubblica.

Pertanto il comune, entro il 30 aprile di ogni anno, rilascia il VARA, verificata la regolarità contributiva, fiscale e assistenziale della ditta.

Il VARA verrà rilasciato solo una volta per una sola delle autorizzazioni possedute dall'operatore, da un comune a scelta dallo stesso, il quale rilascerà tante copie autentiche del VARA per quanto sono le altre autorizzazioni possedute dall'operatore. L'operatore dovrà comunicare la sua scelta anche agli altri comuni interessati in modo da agevolare l'attività di verifica.

Per quanto riguarda le specifiche relative alla disciplina del VARA si rimanda alla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m. e i. e alle successive disposizioni e circolari regionali.

Ai soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio di ogni anno (operatore nuovo) o a quelli che pur essendo in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno, non hanno lavorato nemmeno un giorno nell'anno oggetto di controllo (operatore intermedio) è rilasciato VARA semplificato.

Anche ai soggetti provenienti da fuori Regione, ai quali per operare in Regione Piemonte, è richiesto il rispetto della normativa regionale in materia di VARA, andrà rilasciato il VARA in modo da rendere agevoli i controlli. Il soggetto interessato potrà rivolgersi al comune di maggior agio logistico.

## **Capo IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

**Art. 21 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti/spunta** (sostituito da D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

L'assegnazione dei posti disponibili viene effettuata dall'operatore di Polizia Locale tramite spunta ogni giorno di svolgimento del mercato o di altra forma di commercio su area pubblica 15 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita presso le aree mercatali.

È vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci o attrezzature prima dell'assegnazione dello stesso; non verranno assegnati posteggi oltre ai termini delle operazioni di spunta che saranno considerate concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili e comunque degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.

I posteggi da produttore disponibili saranno assegnati esclusivamente ad altri produttori.

**a. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta**

Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1.

Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita graduatoria.

La rilevazione delle presenze non effettive nelle fiere deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

**b. Agricoltori - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta**

I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ad agricoltori, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 15e, con esclusione del criterio di cui alla lettera e), nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato.

2. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita, specifica, graduatoria.

3. La rilevazione delle presenze non effettive nelle fiere deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

Nel caso l'operatore rifiuti il posteggio, ovunque esso sia ubicato, non avrà diritto alla registrazione della presenza.

Il Comando di Polizia Locale redige le apposite graduatorie di spunta. Esse sono divise per settore merceologico alimentare generico, ortofrutta, non-alimentare, fiori e piante e produttori agricoli.

La graduatoria è formulata in base ai suddetti criteri.

Il partecipante alla spunta deve essere in possesso dell'autorizzazione originale di commercio su aree pubbliche ed esibire la stessa durante le operazioni; qualora non sia il titolare dell'autorizzazione deve inoltre esibire ogni titolo utile a comprovare la titolarità alla sostituzione nell'esercizio di vendita.

Il commerciante che si colloca all'interno di un posteggio del mercato senza presentarsi alle operazioni di spunta non ha titolo per svolgervi l'attività commerciale e quindi è da ritenersi abusivo.

L'assegnatario giornaliero deve iniziare la vendita entro 30 minuti dall'assegnazione.

L'assegnazione temporanea è esclusa per i posteggi su cui esistano chioschi o simili di proprietà del concessionario.

Agli spuntisti è applicabile la normativa regionale relativa al VARA.

## **Art. 22 - Sostituzione del titolare**

Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

Il titolare di autorizzazione può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti (in regola con le norme previdenziali e fiscali ricavabili da apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o dipendente) a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

Fuori dei casi indicati, esclusivamente in casi eccezionali, comunque motivati (ad es. malattia improvvisa, incidente), per non più di tre volte sullo stesso mercato nell'arco dell'anno solare, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. Superati questi termini la delega non avrà più titolo ai fini della sostituzione.

A titolo esemplificativo si ritiene che possa essere considerato caso eccezionale il verificarsi di una malattia improvvisa, con esclusivo riferimento all'immediatezza dell'insorgere della stessa ed alla sua fase acuta. Per contro non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato, potendo, in tal caso, l'interessato organizzare la sua azienda in modo da dotarsi di dipendente o familiare coadiutore idoneo a sostituirlo ai sensi di legge.

L'atto di delega, su carta semplice con firma del titolare e con allegata fotocopia del documento di identità, deve contenere la motivazione della sostituzione, il mercato cui si riferisce e la durata.

Qualora la Polizia Locale accerti che il titolare dell'autorizzazione utilizza la delega in modo difforme da quanto su indicato, non procederà all'assegnazione del posteggio nel caso si tratti di spuntista; redigerà, oltre al verbale di contestazione, rapporto al Sindaco, nel caso si tratti di titolare di posteggio fisso.

Uno stesso operatore può utilizzare contemporaneamente più autorizzazioni sullo stesso mercato purchè abbia sostituiti idonei ai sensi della vigente normativa. E' fatto divieto, quindi al titolare di più autorizzazioni condurre, da solo, contemporaneamente, più di un posteggio per la vendita.

Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare si applicano anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti. Ciò sta a significare, in particolare, che l'agricoltore può essere sostituito soltanto da dipendenti o familiari coadiutori, che, come tali, operano a nome e per conto del titolare. E' fatta salva la possibilità di sostituzione da parte di altro delegato, soltanto per casi eccezionali, secondo quanto specificato sopra.

**Art. 23 - Subingresso** (modificato con D.C.C. n.103 del 30/11/2012 e con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.

Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L. 112/91 ovvero d.lgs. 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.

**Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse già**, al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese;

**Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione esercitasse già**, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio attività è provato:

- 1) **Se trattasi di attività a posto fisso**, mediante l'effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richiesto è quattro.
- 2) **Se trattasi di attività in forma itinerante**, mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uopo destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l'I.V.A.

Nei casi di subingresso trova applicazione la normativa relativa al VARA.

La disciplina dei subingressi si differenzia a seconda che il subentrante sia:

- Operatore vecchio (in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno): in questo caso la verifica di regolarità va fatta in capo al subentrante
- Operatore intermedio (in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno ma che non hanno lavorato nemmeno un giorno nell'anno oggetto di controllo): in questo caso la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente
- Operatore nuovo ( in attività da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio di ogni anno): in questo caso la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente

A seguito del subingresso, l'operatore per poter lavorare deve comunque dimostrare la propria regolarità.

#### Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all' art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale;
2. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. art. 71 del D.Lgs. 59/2010, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento. Il subentrante

per causa di morte può cedere l'attività prima di averla iniziata e reintestata a proprio nome

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
4. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio, dell'attività, entro i quattro mesi successivi.
5. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo .
6. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società .
7. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario .
8. E ammesso il subingresso nelle istanze di migioria dietro specifica istanza dell'interessato.
9. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande .
10. La cessione d'azienda è soggetta, ai sensi dell'art. 2556 C.C. e s.m. e i., ad atto pubblico notarile o a scrittura privata autenticata da notaio.

Il subingresso nel posteggio deve avvenire rispettando il settore merceologico stabilito nella delibera istitutiva o reistitutiva del mercato.

### Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al Comune nel quale il cessionario , persona fisica o giuridica, intende iniziare l'attività, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 nonché degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione
2. Fino alla reintestazione del titolo da parte del Comune, l'operatore esercita l' attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
3. Qualora il Comune del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo dà comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli adempimenti conseguenti.
4. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A.

**Art. 24 – Casi di decadenza, sospensione e revoca delle concessioni di posteggio e dell'autorizzazione amministrativa (sostituito da D.C.C. n.50 del 03/10/2016)**

Gli uffici preposti provvederanno a comunicare l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato e la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), sulla base dell'accertamento del mancato utilizzo non giustificato del posteggio, per un periodo superiore a quattro mesi (corrispondenti a 17 giornate di mercato) per ciascun anno solare, da parte dell'organo di vigilanza.

Ai fini del computo del termine di quattro mesi sono da considerarsi le assenze non giustificate, comunque realizzatesi, siano le stesse continuative o meno.

Nel caso in cui il Comune riscontri un'inadempienza ai sensi della D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010 in materia di regolarità contributiva e fiscale, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione. Il Comune provvederà entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione, alla conclusione del procedimento. Stessa procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui ad accertare l'irregolarità sia un comune di esercizio diverso.

L'autorizzazione può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità.. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

- a) mancato o parziale pagamento della TOSAP (o del canone di concessione demaniale) e/o della TARI dovute per il posteggio mercatale per l'anno in corso e per il precedente
- b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
- c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato;
- d) mancata corresponsione dei pagamenti relativi ai consumi elettrici ed idrici nei mercati cittadini.

L'autorizzazione può essere sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D.Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso .

Dell'avvio del procedimento di sospensione, decadenza o revoca è data comunicazione, con pec , o in via subordinata, con lettera raccomandata , ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90. L'operatore avrà la possibilità di produrre, in carta libera, eventuali memorie difensive e controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Il responsabile del procedimento, esaminate le controdeduzioni, se riterrà le stesse accoglibili, archiverà il procedimento di sospensione, decadenza o revoca. In

caso di mancato accoglimento il dirigente responsabile o funzionario delegato procederà ad emettere il provvedimento. Del provvedimento di decadenza e di revoca sarà data comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente e, limitatamente ai generi alimentari, anche al competente Servizio ASL.

### **Art. 25 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento dei mercati**

Il Comune procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:

- a) trasferimento del mercato;
- b) spostamento provvisorio del mercato;
- c) riorganizzazione del mercato;

La riassegnazione deve tenere conto:

- 1) delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria .
  - 1.1 Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
  - 1.2 A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
- 2) delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.
- 3) delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.
- 4) L'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

La superficie dei singoli posteggi trasferiti, compatibilmente alle disponibilità esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non può essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria, salvo accettazione scritta della riduzione di superficie da parte dell'operatore interessato.

### **Art. 26 - Scambio consensuale di posteggio e trasferimento di posteggi a seguito di accordo tra due operatori**

- a) Scambio consensuale di posteggio

E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Per scambio consensuale si intende lo scambio della titolarità dei posteggi (scambio tra operatori). Tale scambio comporta la modifica dell'autorizzazione di entrambi i richiedenti nonché della relativa concessione di posteggio.

Lo scambio consensuale deve avvenire nel rispetto dei settori merceologici dei posteggi interessati .



Può essere consentito lo scambio tra operatori con posteggi di diversi settori previa verifica dei requisiti professionali di entrambi, ossia contestualmente; in questo caso, gli operatori dovranno scambiare anche il settore merceologico.

Ai fini dello scambio i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione. L'accoglimento dell'istanza è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza pubblica e di corretto funzionamento dei mercati.

L'effettivo spostamento sarà operativo all'atto della modifica sull'autorizzazione.

b) Trasferimento di posteggi a seguito di accordo tra due operatori

E' consentito a due soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere il trasferimento (l'inversione) dei propri posteggi uno al posto dell'altro alle seguenti condizioni:

b1) tale possibilità è riservata ai titolari di posteggi contigui e quindi confinanti non separati da strade, aiuole, muretti, passaggi pedonali o di altro genere (ad esclusione ovviamente dei passaggi obbligatori di 60 cm tra un posteggio e l'altro) qualora sussistano delle motivazioni "tecniche" che giustifichino tale operazione e purché questa non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di sicurezza e di igiene

b2) non potrà essere autorizzato tale trasferimento tra posteggi pur contigui ma appartenenti a settori merceologici diversi così come definiti nell'atto istitutivo o reistitutivo del mercato in questione

b3) la domanda dovrà essere presentata contestualmente dai due operatori interessati e l'effettivo trasferimento sarà operativo all'atto della specifica autorizzazione/nulla osta rilasciata dall'ufficio competente a seguito della modifica dell'atto istitutivo, reistitutivo o riorganizzativo del mercato in questione

### **Art. 27 - Indisponibilità del posteggio**

Nel caso risulti indisponibile il posteggio l'Amministrazione Comunale provvederà a sostituirlo con un altro di pari dimensione al fine di garantirne l'utilizzo al titolare. Il titolare avrà la priorità di scelta sui posteggi risultanti liberi rispetto agli spuntisti.

### **Art. 28 - Miglioria**

I Comuni possono procedere all'esame delle istanze di miglioria, solo dopo la reistituzione dei mercati e secondo le modalità dai Criteri Regionali.

I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.

Prioritariamente rispetto all'adozione del bando previsto per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A il Comune procede a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.

Gli spostamenti di posteggio per miglìoria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze.

A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente su quel mercato;
- b) maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.

In deroga alle precedenti disposizioni, al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, può essere concesso, un più adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale. Ai fini dell'applicazione del presente punto, nonché del successivo art. 29, c. 2, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.

### **Art. 29 - Ampliamento del posteggio**

Il Comune può autorizzare, dietro apposita richiesta, l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area mercatale lo consentano. Si demanda agli uffici competenti l'eventuale determinazione o deliberazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'ampliamento dei posteggi da utilizzarsi in particolar modo nel caso pervengano al comune numerose richieste di ampliamento su un area mercatale.

Al fine di consentire l'adeguamento dello spazio assegnato al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio in concessione, qualora ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

L'ampliamento sarà operativo all'atto della specifica autorizzazione/nulla osta rilasciata dall'ufficio competente a seguito della modifica dell'atto istitutivo, reistitutivo o riorganizzativo del mercato in questione.

### **Art. 30- Aggiunta di settore merceologico** (modificato da D.C.C. n.103 del 30/11/2012)

Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette a comunicazione. Nel caso di autorizzazione di tipologia A il Comune, verificati i requisiti professionali richiesti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010 e l'osservanza della normativa igienico-sanitaria, concede l'autorizzazione ad eccezione del caso in cui l'utilizzo dello stesso posteggio era stato previsto per la vendita dei prodotti di un determinato settore diverso da quello richiesto. In quest'ultimo caso la richiesta di aggiunta settore deve essere respinta.

### **Art. 31 - Assenze dal posteggio** (modificato con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)

Per ogni giorno di mercato il personale della Polizia Locale provvederà a registrare le presenze e le assenze degli operatori assegnatari di posteggio.

Le presenze e le assenze non dovranno essere rilevate in occasione dei mercati oggetto di anticipo o posticipo.

Sono considerate assenze giustificate la malattia, la gravidanza ed il servizio militare dimostrate con apposita certificazione valida anche per l'assistenza familiare.

I certificati di giustificazione delle assenze degli operatori commerciali dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune anticipatamente rispetto al giorno d'assenza.

In caso di impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste al precedente comma 3 , saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori rispetto al giorno di assenza.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati .

Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività di cui al precedente n. 3, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.

Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d. lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno (corrispondenti a n. 4 assenze dal mercato nel caso di mercati settimanali e a n. 1 assenze dal mercato nel caso di mercati mensili).

Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe, non verranno computate le assenze degli operatori

### **Art. 32 - Elenchi dei titolari di posteggio**

Presso il Comune sono istituiti gli elenchi dei titolari di posteggio presso i vari mercati cittadini che devono essere costantemente aggiornati con le presenze e le assenze rilevate sui mercati.

Presso il Comune sono inoltre depositati copie delle autorizzazioni nonchè i registri delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica relativi a tutte le autorizzazioni con e

senza posteggio. Sono altresì depositate le planimetrie dei mercati e gli atti istitutivi degli stessi.

## **Capo V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI**

### **Art. 33 – Produttori Agricoli (modificato da D.C.C. n.103 del 30/11/2012)**

Si considerano agricoltori agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti e in possesso di partita IVA per l'agricoltura.

Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere occupate, nemmeno in spunta, da operatori di altre categorie.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali di altre categorie.

L'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di apposito bando comunale, secondo quanto prescritto dalla normativa regionale .

### **Art. 34 - Assenze degli agricoltori**

Non verranno computate ai fini della revoca della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune. Sarà possibile comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti per un massimo di 4 mesi senza incorrere nella revoca della concessione di posteggio. La comunicazione andrà effettuata almeno 8 giorni prima della data di inizio del periodo di assenza.

Oltre a tale periodo verrà applicato, in quanto compatibile, quanto previsto dall' art. 31.

## **Capo VI - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 35 - Obblighi e divieti (modificato con D.C.C. n.50 del 03/10/2016)**

Gli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività devono:

- a) avere con sé i titoli autorizzativi in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale incaricato dei controlli; qualora si tratti di delegati deve essere esibita anche la delega, redatta secondo le modalità previste dal precedente art. 22;
- b) rispettare gli orari di accesso, vendita e uscita dall'area mercatale stabiliti nel presente regolamento o dalle apposite ordinanze sindacali;
- c) rispettare tutte le vigenti norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari;

- d) proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte della clientela e comunque da ogni possibile deterioramento; in regime di libero servizio è obbligatoria la fornitura al cliente di guanti monouso;
- e) avere con sé il registratore di cassa o altro strumento equipollente per la registrazione fiscale degli incassi;
- f) adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato;
- g) esporre in modo visibile e ben leggibile i listini e cartellini dei prezzi riferiti alle singole quantità e qualità delle merci secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- h) tenere in vista le derrate alimentari destinate alla vendita e comunque in condizione di massima accessibilità per il personale pubblico demandato ai controlli igienici e sanitari; a questo proposito si precisa che si intende per merce destinata alla vendita tutto quanto è presente nel posteggio anche se all'interno dell'automezzo di proprietà o in uso del concessionario;
- i) provvedere alla massima cura, pulizia e decoro delle proprie attrezzature nonché del posteggio in concessione; in ogni caso il concessionario è tenuto a rispettare le direttive igieniche emanate dai competenti Uffici pubblici, anche in merito al corretto uso dei contenitori mobili per la raccolta dei rifiuti;
- j) usare apparecchiature ed impianti elettrici in regola con le leggi e le specifiche normative vigenti; In particolare per quanto riguarda l'utilizzo di GPL andranno rispettate le seguenti prescrizioni:
- per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE
  - gli apparecchi di cui sopra devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
    - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita
    - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici
    - c) apparecchi di cottura installati su auto negozi
    - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento
  - per gli auto negozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'allegato A della Circ. Ministeriale 3794 del 12/03/2014
  - per gli auto negozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso devono essere rispettate la norma UNI EN 1949 e le prescrizioni particolari di cui all'allegato A della Circ. Ministeriale 3794 del 12/03/2014
  - al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizioni di chiusura
  - le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza
  - gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante

- i condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni 6 mesi
- ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti
- gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco. I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

Agli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività è vietato:

- a) esporre prodotti alimentari deperibili ad una altezza inferiore a metri 1 esclusi i prodotti ortofrutticoli e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, che devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm.;
- b) ammassare la merce a ridosso od in prossimità dei cassoni dell'immondizia;
- c) ammassare i rifiuti all'interno del proprio posteggio o nelle zone limitrofe: man mano che vengono prodotti devono essere smaltiti conferendoli all'interno degli appositi sacchi;
- d) depositare rifiuti al di fuori dei contenitori opportunamente predisposti nell'ambito dell'area mercatale;
- e) depositare rifiuti nei pressi delle fontanelle e comunque impedirne l'uso pubblico;
- f) avere abiti chiazzati di sangue o sudici;
- g) eviscerare animali (esclusi gli ittici. In quest'ultimo caso gli operatori dovranno comunque servirsi di attrezzature non utilizzate per la vendita);
- h) richiamare i consumatori a voce alta o a mezzo di amplificatori della voce;
- i) accendere fuochi a fiamma libera;
- j) Utilizzo GPL:
  - è vietata la detenzione , nell'ambito del singolo banco o auto negozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
  - è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128
  - bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza
- k) poggiare al suolo anche solo temporaneamente le merci alimentari destinate alla vendita;

- l) è altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi alle direttive stabilite dal Ministro della Salute in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- m) è vietato abbandonare l'area mercatale prima dei termini previsti dall'ordinanza di cui all'art.7 del presente regolamento salvo per grave e giustificato motivo;
- n) durante l'orario di svolgimento dei mercati è vietato il commercio in forma itinerante all'interno delle aree mercatali ed in quelle adiacenti nel raggio di 500 metri.

### **Art. 36 - Posteggi e tende**

I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione e devono sempre essere rispettate la parti libere e di passaggio, anche se di servizio, anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.

Qualora il posteggio interessato non sia di dimensioni tali da consentire il parcheggio dell'automezzo e vi sia uno stallo di sosta disponibile per il mezzo proprio sul retro del proprio posteggio, l'operatore non potrà utilizzare il mezzo ai fini della vendita.

Le tende o gli altri mezzi di protezione del banco di vendita dovranno essere collocati ad un'altezza dal suolo tale da non impedire il transito dei mezzi di soccorso. Non dovranno arrecare danno alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacolare le tende degli operatori attigui o recare danno alle loro mercanzie in caso di pioggia. Le tende utilizzate per la copertura del posteggio devono essere tali da non costituire intralcio al movimento degli acquirenti. In ogni caso comunque la tenda non potrà sporgere davanti oltre un metro e 30 centimetri lateralmente.

È vietato:

- coprire, anche solo parzialmente, la visuale dei banchi adiacenti, fermo restando la possibilità di organizzare liberamente l'esposizione della merce all'interno della sagoma del posteggio assegnato in concessione;
- utilizzare tende o banchi di esposizione aventi misure difformi da quanto dettato dal presente Regolamento e/o dagli eventuali progetti di nuove aree mercatali;
- esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio; inoltre le tende non potranno utilizzare sostegni che poggino al di fuori dell'area assegnata;
- effettuare allacciamenti abusivi alla rete dell'energia elettrica e comunque al di fuori delle specifiche condizioni contrattuali dell'ente erogatore;
- praticare fori o fissare chiodi nel suolo pubblico anche se destinati al fissaggio di tende e attrezzature.

### **Art. 37 - Prodotti non vendibili sui mercati**

Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti esclusi dalle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché derrate alimentari e bevande non atte al consumo e non conformi alle leggi sanitarie.

A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita anche se all'interno dell'automezzo, usato dall'operatore, parcheggiato nell'ambito del posteggio.

Non possono essere venduti i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona di mercato nella quale è ubicato il posteggio interessato.

In entrambi i casi i prodotti possono essere confiscati.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

### **Art. 38 - Vendita di animali vivi destinati all'alimentazione e non**

Nei mercati è vietato uccidere, spennare, eviscerare animali (salvo quanto è previsto al punto g. dell'art.35); i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori, produttori diretti e degli operatori ambulanti che vendono prodotti ittici.

I posteggi i cui titolari esercitino la vendita di animali vivi destinati o meno all'alimentazione non potranno trovare collocazione nelle immediate vicinanze dei posteggi del settore alimentare.

Per la vendita di animali vivi valgono le vigenti norme speciali in materia di tutela degli animali.

### **Art. 39 - Limitazione alla circolazione dei veicoli e mezzi di trasporto nell'ambito e nelle adiacenze delle aree mercatali.**

Le aree mercatali, in quanto tali, vengono considerate ai fini della presente normativa e a tutti gli effetti "aree pedonali" e come tali, nell'ambito di esse, durante l'orario di vendita è di norma proibita la circolazione dei veicoli.

A parziale deroga rispetto a quanto sopra, ed al fine di consentire le normali operazioni di carico e scarico delle merci e delle attrezzature si prescrive quanto qui di seguito riportato:

#### 1.inizio mercati

Qualora il posteggio interessato non sia di dimensioni tali da consentire il parcheggio dell'automezzo, e non vi siano stalli di sosta disponibili, quest'ultimo dovrà essere rimosso dall'area mercatale secondo le seguenti modalità:

- a) entro l'ora di inizio delle vendite, per gli operatori titolari di concessione a carattere continuativo;
- b) entro 30 minuti dall'assegnazione, per gli operatori titolari di assegnazione giornaliera, salvo deroghe stabilite dagli operatori di Polizia Locale nella contingenza degli eventi.

#### 2.chiusura mercati e/o uscita anticipata



a) la movimentazione e/o circolazione di automezzi, in ingresso ed in uscita, nell'ambito dell'area mercatale a "chiusura del mercato" potrà avvenire esclusivamente nell'arco temporale stabilito nelle apposite ordinanze disciplinanti gli orari;

b) qualsivoglia movimento di automezzi nel corso della fascia oraria destinata alle vendite dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Polizia Locale.

Resta la facoltà, per gli operatori, di poter provvedere a rifornimenti intermedi mediante l'uso di carrelli e simili movimentati a mano; anche questi dovranno essere comunque ricoverati, a fine uso, nell'ambito del posteggio o al di fuori dell'area mercatale.

L'acquisto di un mezzo più grande non può comportare automaticamente l'ampliamento della concessione di posteggio.

#### **Art. 40 - Vendita di prodotti usati**

Nel caso di vendita di prodotti usati dovrà essere chiaramente indicata la condizione di "usato" dei prodotti venduti.

Oltre a quanto previsto dalla normativa relativa al commercio su area pubblica e dal presente regolamento dovrà essere rispettato quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 773 del 18.06.1931 e s.m.i. e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. n.635 del 06.05.1940 e s.m.i..

#### **Art. 41 - Aree espositive**

Non è ammessa la presenza di espositori di merci nelle immediate vicinanze del mercato fatte salve le eventuali apposite determinazioni dell'Amministrazione.

#### **Art. 42 - Atti dannosi agli impianti di mercato**

Gli operatori commerciali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere, sporcare gli impianti del mercato ed in particolare il suolo.

#### **Art. 43 – Furti, danneggiamenti e incendi**

L'amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e per incendi che si verifica nei mercati.

#### **Art. 44 - Verifica delle assenze**

Le assenze degli operatori titolari di posto fisso verranno rilevate in coincidenza dell'inizio di orario di vendita ed annotate sull'elenco dei titolari di posto fisso.

Le presenze degli operatori spuntisti verranno rilevate all'atto della spunta ed annotate sulle graduatorie tenute dal Comando di Polizia Locale. Tutti gli operatori spuntisti all'atto della spunta appongono la propria firma su apposito registro tenuto dal Comando Polizia Locale dimostrando così la propria presenza.

#### **Art. 45 - Pulizia dei posteggi**

Agli operatori commerciali è affidata la pulizia del posteggio assegnato; al termine dell'attività deve essere lasciato sgombro da rifiuti di qualsivoglia genere e pulito.

L'operatore deve attenersi alle regole di raccolta comprese quelle relative alla raccolta differenziata e pulizia emanate dal Comune.

## **Capo VII - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 46 - Disciplina della tassa**

La disciplina della tassa di occupazione suolo pubblico è regolata dal vigente regolamento comunale per le occupazione di suolo pubblico.

La tassa deve essere corrisposta al concessionario.

L'Ufficio competente della Polizia Locale dovrà inviare al concessionario l'elenco dei titolari di posteggio fisso nei vari mercati e, con cadenza almeno bimensile, inviare allo stesso i relativi aggiornamenti.

Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato.

Contestualmente al TOSAP deve essere corrisposta la Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti.

### **Art. 47 - Concessione di posteggio (modificata da D.C.C. n.103 del 30/11/2012)**

La concessione di posteggio viene rilasciata a seguito di apposita domanda da inviare al Comando di Polizia Locale che la rilascerà solo in seguito al rilascio da parte dell'Ufficio Attività Economiche e Produttive di autorizzazione amministrativa.

La concessione non può essere ceduta se non con l'azienda.

## **Capo VIII - VIGILANZA SUL MERCATO**

### **Art. 48 - Preposti alla vigilanza**

Preposti alla vigilanza sui mercati sono la Polizia Locale, gli altri organi di polizia e l'Azienda Sanitaria Locale ciascuno in base alle proprie competenze .

### **Art. 49 - Consultazioni dei rappresentanti e delle associazioni**

Le consultazioni, previste dalla normativa o ritenute necessarie dal Comune, con le categorie provinciali dei commercianti su aree pubbliche, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori dei vari mercati, possono avvenire:

- tramite convocazione di apposita riunione presso la sede comunale a seguito della quale verrà redatto apposito verbale
- tramite richiesta scritta di parere inviato dal competente ufficio comunale

I rappresentanti degli operatori dei singoli mercati devono essere scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o, in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza regionale.

E' compito degli operatori del commercio su aree pubbliche comunicare al Comune il nominativo degli eletti salvo il caso in cui il Comune decida di gestire l'elezione stessa per il tramite del proprio personale.

Dovrà essere nominato un rappresentante effettivo ed uno supplente per ogni settore merceologico di ciascun mercato.

La nomina decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso. In caso di decadenza di un delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area.

## **Capo IX - SANZIONI**

### **Art. 50- Sanzioni per le violazioni di cui all'art.29 del D.lgs.114/98**

Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 114/98.

### **Art. 51 - Sanzioni per le violazioni al presente regolamento e alle ordinanze in materia di commercio su aree pubbliche**

Le sanzioni per le violazioni al presente regolamento e alle ordinanze in materia di commercio su aree pubbliche sono stabilite da apposito regolamento comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze.

### **Art. 52 - Sanzioni accessorie**

Per le violazioni all'utilizzo della delega viene inoltrato rapporto al Responsabile dell'Ufficio Attività Economiche e Produttive per la sospensione dell'attività.

Per le violazioni al presente regolamento in caso di recidiva viene inoltrato rapporto al responsabile dell'Ufficio Attività Economiche e Produttive per la sospensione dell'attività. Per recidiva si intende la ripetizione della stessa violazione per due volte nel corso di uno stesso anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

La sospensione dell'attività non potrà superare i 20 (venti) giorni.

## **Capo X - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

### **Art. 53 - Abrogazione del precedente Regolamento**

Dalla data di entrata in vigore de presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina del commercio ambulante e delle aree mercatali approvato con delibera di Consiglio Comunale n°16 del 23.02.98.

## **Capo XII - NORME FINALI**

### **Art. 54 - Norme finali**

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento valgono le normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

# INDICE

## **Capo I – NORME GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Richiami normativi

## **Capo II – ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI ARONESI**

- Art. 4 Individuazione dei mercati aronesi – istituzione
- Art. 5 Ubicazione e giorni di mercato
- Art. 6 Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato e aree di riserva
- Art. 7 Orari dei mercati
- Art. 8 Dimensioni dei posteggi
- Art. 9 Mercati aventi cadenza ultramensile
- Art. 10 Mercati straordinari
- Art. 11 Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
- Art. 11 bis Posteggi con chioschi
- Art. 12 Esercizio del commercio in forma itinerante

## **Capo III – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 13 Modalità di rilascio delle autorizzazioni
- Art. 14 Procedimento per il rilascio autorizzazioni tipologia A –Norme generali
- Art. 15 Autorizzazione tipologia A – Norme specifiche
- Art. 16 Autorizzazione tipologia B
- Art. 17 Assegnazione dei posteggi tramite bando
- Art. 18 Modalità di presentazione domanda di partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile
- Art. 19 Autorizzazioni stagionali e temporanee
- Art. 20 -VARA

## **Capo IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

- Art. 21 Assegnazione giornaliera dei posti vacanti/spunta
- Art. 22 Sostituzione del titolare
- Art. 23 Subingresso nel posteggio
- Art. 24 Decadenza e rinuncia delle concessioni di posteggio
- Art. 25 Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento dei mercati
- Art. 26 Scambio consensuale di posteggio e trasferimento di posteggi a seguito di accordo tra due operatori
- Art. 27 Indisponibilità del posteggio
- Art. 28 Miglioria
- Art. 29 Ampliamento del posteggio
- Art. 30 Aggiunta di settore merceologico
- Art. 31 Assenze dal posteggio
- Art. 32 Elenchi dei titolari di posteggio

## **Capo V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI**

- Art. 33 Produttori Agricoli
- Art. 34 Assenze degli agricoltori

## **Capo VI – DISPOSIZIONI COMUNI**

- Art. 35 Obblighi e divieti
- Art. 36 Posteggi e tende
- Art. 37 Prodotti non vendibili sui mercati
- Art. 38 Vendita di animali vivi destinati all'alimentazione e non
- Art. 39 Limitazione alla circolazione dei veicoli e mezzi di trasporto nell'ambito e nelle adiacenze delle aree mercatali

- Art. 40 Vendita di prodotti usati
- Art. 41 Aree espositive
- Art. 42 Atti dannosi agli impianti di mercato
- Art. 43 Furti, danneggiamenti e incendi
- Art. 44 Verifica delle assenze
- Art. 45 Pulizia dei posteggi

#### **Capo VII – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

- Art. 46 Disciplina della tassa
- Art. 47 Concessione di posteggio

#### **Capo VIII – VIGILANZA SUL MERCATO**

- Art. 48 Preposti alla vigilanza
- Art. 49 Consultazioni dei rappresentanti e delle associazioni

#### **Capo IX – SANZIONI**

- Art. 50 Sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.lgs 114/98
- Art. 51 Sanzioni per le violazioni al presente regolamento e alle ordinanze in materia di commercio su area pubblica
- Art. 52 Sanzioni accessorie

#### **Capo X – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

- Art. 53 Abrogazione del precedente regolamento

#### **Capo XI – NORME FINALI**

- Art. 54 Norme finali